

Art. 1

Costituzione, denominazione e forma giuridica

1. È costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 del codice civile, e delle disposizioni di legge vigenti, con specifico riguardo al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore o, per brevità, d.lgs. n. 117) l'Organizzazione di volontariato denominata "Associazione Sistema Assistenziale Europeo 112 - SAE 112 (*inserire nome del Comune*)", in seguito denominata anche solo "Associazione".
2. In seguito all'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 117/2017, nella sezione a) – Organizzazioni di volontariato – la denominazione dell'associazione muterà automaticamente in "Associazione Sistema Assistenziale Europeo Trivento 112 – **SAE 112 TRIVENTO ODV** per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche "**SAE 112 TRIVENTO ODV**".
3. L'Associazione è affiliata all'"Associazione Sistema Assistenziale Europeo 112 ODV – SAE 112 - ODV", di seguito solo "SAE 112", di cui condivide i valori identitari e di missione sociale e le finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale, impegnandosi a promuovere e a sviluppare azioni coordinate e strumentali al loro perseguimento. L'Associazione riconosce che, ferma la sua autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale, l'affiliazione comporta la condivisione dei valori di missione di SAE 112 e delle modalità e attività attraverso cui sono perseguiti, inclusa la conformità ai principi organizzativi e il rispetto delle deliberazioni di natura regolamentare assunte dalla SAE 112, con particolare riferimento a quelle che disciplinano il rapporto di affiliazione, l'utilizzo del nome e marchio "SAE 112", i disciplinari sulla organizzazione e la qualità dei servizi, gli accordi e/o le convenzioni sottoscritte dalla SAE 112 e per le quali la stessa preveda il coinvolgimento delle affiliate e, in ogni caso, le attività che si dispieghino su scala regionale, interregionale, nazionale e/o internazionale, per le quali l'Associazione riconosce espressamente la necessità di raccordarsi con la SAE 112, secondo i disciplinari da questa deliberati.
4. L'Associazione riconosce alla SAE 112 ODV il diritto di sciogliere per giusta causa il vincolo affiliativo qualora questa constati il venir meno della comunanza di ideali e obiettivi, oppure l'uso del marchio e/o del nome concessi ai sensi del successivo articolo 2 in termini non conformi ai disciplinari della SAE 112 ODV e comunque agli accordi con questa, ovvero qualora vengano meno altri impegni dell'Associazione affiliata verso la SAE 112, anche per violazione del presente statuto.

Fermo quanto sopra, l'Associazione è costituita quale autonomo centro di imputazione di diritti ed obblighi giuridici, economico-patrimoniali, finanziari ed organizzativi ed opera per la realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dai competenti organi, attraverso un assetto organizzativo e di governo finalizzato a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita

dell'Associazione, le pari opportunità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché la libera elettività delle cariche sociali.

Art. 2

Sede, durata, marchio

1. La sede legale dell'Associazione è in Trivento (CB) alla via Trignina sn.
2. La variazione di indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune, non comportando modifica dello statuto, è deliberata dal Consiglio direttivo.
3. L'utilizzo della denominazione e del marchio SAE 112, come identificato nel successivo comma 4, è effettuato dall'Associazione in conformità alle prescrizioni deliberate dalla SAE 112- ODV, titolare esclusiva del marchio e del nome "SAE 112". L'utilizzo è concesso in comodato d'uso gratuito, per il solo periodo di vigenza del rapporto di affiliazione, e in ogni caso a condizione che siano mantenuti ed osservati i valori di missione sociale condivisi con la SAE 112 e ogni ulteriore condizione a tal fine stabilita nel presente statuto.
4. Il marchio è rappresentato dallo scudetto che contiene la scritta in stampatello maiuscolo "SAE 112 ODV – SISTEMA ASSISTENZIALE EUROPEO 112". La lettera "A" della parola "SAE" è priva del trattino orizzontale. Sul numero "2" compaiono due archetti a rappresentare le onde radio.
5. L'Associazione, per il periodo di vigenza dell'affiliazione, adotta i colori sociali identificativi della SAE 112 ODV per quanto concerne, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le divise degli operatori e le livree degli automezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie
6. La durata dell'Associazione è illimitata.
7. Le operazioni di fusione, scissione o trasformazione dell'associazione non sono consentite.

Art. 3

Devoluzione del patrimonio

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti l'Assemblea dei Soci. Con la decisione di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, conferendo loro tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. n. 117, alla SAE 112 ODV o, nell'impossibilità, ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe alle proprie individuato dall'Assemblea dei soci, acquisito il parere non vincolanti, dell'Organo di controllo, se nominato. È fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4

Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al successivo articolo 5.
2. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

Art. 5

Finalità

1. L'Associazione è libera, opera in piena indipendenza dai poteri politici ed economici, ed avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati:
 - a. non persegue finalità di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, volte prioritariamente all'assistenza sociale, all'assistenza socio sanitaria e alla formazione in tali ambiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di quelle previste nello statuto in relazione allo svolgimento delle attività di interesse generale e di eventuali attività diverse;
 - b. promuove e svolge attività di volontariato e di beneficenza attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti;
 - c. promuove sul territorio di riferimento, se necessario coordinandosi con la SAE 112 e/o con le altre organizzazioni affiliate alla SAE 112, momenti di aggregazione, conoscenza e sensibilizzazione ai temi dell'impegno e del volontariato tra la cittadinanza e gli operatori dei servizi pubblici;
 - d. promuove e organizza attività operative, formative e di azione sociale anche in attuazione di convenzioni e progetti promossi dalla SAE 112 che coinvolgono il territorio di riferimento dell'Associazione, nonché in collaborazione con altri enti del terzo settore e con le istituzioni locali. Si intende per "territorio di riferimento", l'ambito del Comune di Trivento.
2. L'Associazione ha lo scopo di sviluppare iniziative ed operare al meglio per assicurare l'assistenza all'essere umano, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati o comunque bisognosi, coinvolgendoli nelle proprie attività, sia come beneficiari delle stesse che come parte attiva, in tutti i campi in cui sono elencate le sue attività ai sensi del presente statuto.

Art. 6

Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento e nel rispetto delle sue finalità, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117:

- interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 117;
- interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 117;
- prestazioni socio-sanitarie, con particolare riguardo all'assistenza, alla formazione e all'addestramento in ambito socio-sanitario e alla cura e alla promozione della raccolta degli organi e del sangue a scopo terapeutico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale in ambito socio-sanitario nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 117;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 di cui all'art. 5, lett. e) del d. lgs. n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui all'art. 5, lett. f) del d. lgs. n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. i) del d. lgs. n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui all'art. 5, lett. k) del d. lgs. n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5, lett. l) del d. lgs. n. 117;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni di cui all'art. 5, lett. n) del d. lgs. n. 117;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 di cui all'art. 5, lett. p) del d. lgs. n. 117;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art. 5, lett. q) del d. lgs. n. 117;



- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5, lett. r) del d. lgs. n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui all'art. 5, lett. u) del d. lgs. n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, con particolare riguardo alla creazione e sviluppo di figure di alta professionalità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del d. lgs. n. 117;
- protezione civile, con particolare riguardo alla creazione e sviluppo di figure di alta professionalità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. y) del d. lgs. n. 117;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del d. lgs. n. 117.

(Inserire le attività dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 che l'Associazione effettivamente svolge o si propone di svolgere, compatibilmente con i vincoli di affiliazione a SAE 112)

2. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quale attività secondarie e strumentali, nei limiti di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 117.

3. Nello svolgimento dell'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), del d. lgs. n. 117 resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e della relativa disciplina nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30, nonché di quanto statuito nell'art. 32 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 s.m.i.

Art. 7

Raccolta fondi

1. L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 8

Attività diverse

1. Fermo quanto richiamato al precedente art. 6, comma 2, l'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'individuazione delle attività diverse non già identificate in statuto è attribuzione del Consiglio direttivo.

Art. 9

Volontari

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie degli associati e delle persone aderenti agli enti associati. Sul punto valgono, in ogni caso, le disposizioni stabilite all'art. 33, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 117. I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali, se consentito da disposizioni di legge. Le modalità di tenuta del registro, per quanto non previsto dalla legge, sono demandate ad un regolamento interno.
2. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo dell'Associazione. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Gli associati minorenni non possono, di norma, svolgere attività di volontariato presso l'Associazione. Tuttavia, i minorenni di età pari o superiore a sedici anni, se muniti del consenso espresso di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, o in mancanza del tutore nominato dal Tribunale, possono avanzare istanza al Consiglio Direttivo per lo svolgimento di attività di volontariato. Il Consiglio decide sull'istanza con deliberazione motivata. Si applicano, le disposizioni di cui al successivo articolo 12, in materia di ricorso all'Assemblea dei soci in caso di reiezione della domanda, nei termini e per gli effetti ivi precisati.
4. Tenuto conto degli ambiti di assistenza in cui opera l'associazione, il volontario deve essere opportunamente addestrato attraverso un periodo di tirocinio non inferiore a cinquanta ore da svolgersi entro centoventi giorni, ad esito del quale il Consiglio Direttivo si pronuncerà, in ordine all'idoneità dell'associato a svolgere l'attività di assistenza volontaria e circa eventuali ambiti e limiti di esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 12, comma 4 in materia di requisiti di onorabilità, capacità, adesione ai valori associativi.

Art. 10

Altre risorse umane

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 11

Soci

1. Assumono la qualifica di soci le persone fisiche, italiane o straniere, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono gli ideali e le finalità dell'Associazione e accettano le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti.
2. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto di chi ne ha la responsabilità genitoriale o, in mancanza, del tutore nominato dal Tribunale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale, o il tutore, sono investiti del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sul socio minorenne.
3. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al successivo versamento della quota sociale annuale, in base alle disposizioni contenute nel presente statuto.
4. Possono altresì assumere la qualifica di soci:
 - a. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 32 del d. lgs. n. 117;
 - b. altri enti del Terzo settore o associazioni senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
5. La qualifica di socio dell'Associazione è incompatibile con la medesima qualifica, o una qualifica dirigenziale o amministrativa, presso organizzazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle disciplinate dal presente Statuto. L'incompatibilità sopravvenuta, accertata dal Consiglio direttivo, comporta la decadenza dalla qualifica di socio, ed è immediatamente esecutiva. Questi può appellare la decisione con ricorso motivato all'Assemblea, secondo quanto previsto al successivo art. 13.
6. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo, tramite il Presidente o suo delegato, in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci, nel rispetto della riservatezza personale.
7. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

- 
8. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
 9. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 13.

Art. 12

Ammissione dei soci

1. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, in forma scritta, secondo modalità da questa stabilite e fatte oggetto di comunicazione chiara e trasparente.
2. Il Consiglio direttivo, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, delibera circa l'ammissione o il rigetto della domanda con formula motivata. Il rigetto e le relative motivazioni sono comunicati per iscritto all'associando il quale, entro il termine decadenziale di giorni 30 (trenta) può presentare ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, con decisione inappellabile, nella prima riunione utile.
3. Per l'ammissione in qualità di socio sono necessari i seguenti requisiti:
 - a. l'assenza di carichi pendenti o condanne per reati di natura infamante o denotanti la mancata condivisione delle finalità e degli scopi dell'Associazione Relativamente alle persone giuridiche, tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante della stessa;
 - b. la piena capacità di agire come prevista dalla legge, fatto salvo quanto disposto in materia di soci minorenni;
 - c. l'integrale ed incondizionata condivisione delle finalità e degli scopi dell'Associazione;
 - d. il pagamento della quota sociale relativa all'anno solare nel quale si richiede l'ammissione.

Art. 13

Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
 - a. decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione;
 - b. perdita della capacità giuridica o di quella di agire;
 - c. decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale;
 - d. recesso;
 - e. esclusione disposta con provvedimento del Consiglio Direttivo;
 - f. morte, per le persone fisiche e scioglimento o estinzione per i soci persone giuridiche.
2. Il recesso, di cui al precedente comma 1, lett. d) deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo e produce effetti a termini di atto ricettizio.

- 
3. La perdita della qualifica di associato determinata al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, lett. a) b) e c) nonché l'esclusione dell'associato determinata ai sensi della lett. e), sono dichiarate dal Consiglio direttivo con provvedimento immediatamente esecutivo.
 4. L'associato destinatario della delibera di esclusione, ovvero della dichiarazione di decadenza può proporre istanza per il riesame all'Assemblea dei soci, nei termini specificati nell'art. 25 del presente statuto. I provvedimenti sono sospesi in pendenza di ricorso.
 5. La qualità di socio è intrasmissibile.
 6. La perdita della qualità di socio per uno qualsiasi dei motivi sopra esposti comporta la perdita dei diritti connessi a tale qualifica, nonché la decadenza da qualsiasi incarico eventualmente rivestito e non dà diritto alla restituzione della quota sociale per l'anno di riferimento.

Art. 14

Diritti dei soci

1. Nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza, tutti gli associati, hanno:
 - a. diritto di essere identificati come appartenenti all'Associazione;
 - b. diritto di usufruire di idonei locali, mezzi ed attrezzature, gratuitamente messi a loro disposizione;
 - c. diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle assemblee, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell'elettorato attivo e passivo, per la nomina degli Organi dell'Associazione in ossequio al principio di rappresentatività. I soci persone fisiche minorenni non godono dell'elettorato passivo e l'elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.
 - d. diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 18 del presente statuto, secondo le modalità ivi previste.
2. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
3. Ogni socio ha diritto a un voto nell'assemblea, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del d.lgs. n. 117 e nei termini definiti dall'art. 19 del presente statuto.
4. Il diritto di voto è condizionato all'iscrizione nel libro soci con anzianità non inferiore a tre mesi.
5. Agli eventuali soci enti collettivi di cui all'art. 11, comma 4, del presente statuto, può essere attribuito un voto plurimo, in ogni caso non superiore a cinque, in proporzione del numero dei soci, sulla base di disposizioni assunte in sede regolamentare dall'Assemblea. In mancanza di regolamentazione, il

voto è unico, ed è espresso dal legale rappresentante, o in caso di sua impossibilità, da suo delegato, in conformità alle disposizioni interne dell'ente aderente.

6. Il diritto di voto può essere esercitato dai soci avvalendosi dello strumento della delega di rappresentanza. Ogni socio può essere portatore di una delega. La rappresentanza in assemblea del socio minorenne espressa da colui che esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore, non configura delega ai sensi del presente comma.

Art. 15

Doveri dei soci

1. Ogni socio ha l'obbligo di:

- accettare ed osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- versare la quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo

Art. 16

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili appartenenti, a qualsiasi titolo, alla medesima Associazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito elencate, dalle entrate e dalle rendite comunque conseguite.
2. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:
 - a. quote sociali versate dagli associati;
 - b. redditi derivanti dal proprio patrimonio;
 - c. contributi erogati dagli enti locali, nazionali ed internazionali;
 - d. elargizioni, donazioni e lasciti testamentari in qualsiasi forma provenienti da persone fisiche o giuridiche;
 - e. introiti derivanti da convenzioni e dall'esercizio, in genere, delle attività di interesse generale elencate nello statuto;
 - f. attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 117;
 - g. svolgimento di attività diverse di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 117.
3. L'Associazione potrà detenere partecipazioni in società di capitali al solo fine di investimento, e pertanto allo scopo di utilizzarne le rendite per finanziare l'attività istituzionale e non potrà, in alcun caso, detenerne il controllo gestorio.
4. I versamenti all'Associazione a qualsiasi titolo effettuati dal socio non sono rivalutabili né ripetibili, ivi compresi la decadenza del socio o lo scioglimento dell'Associazione.
5. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo

svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 17

Scritture contabili e bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il progetto di conto preventivo per l'anno corrente i quali, muniti del parere e della relazione dell'Organo di controllo, se nominato, vengono presentati all'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. Il progetto di bilancio deve restare depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione, ed è pubblicato sul sito internet dell'Associazione o su quello della SAE 112 ODV.
4. Il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa di cui all'art. 13, comma 2, del D.lgs. 117, sempreché ricorrano i requisiti dimensionali richiesti dal dispositivo.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, anche con riferimento alle attività di interesse generale per le quali sono percepiti importi superiori al rimborso delle spese effettivamente sostenute.
6. Il bilancio, approvato dall'Assemblea, è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, d.lgs. n. 117.
7. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117, o diversamente su base facoltativa, il Consiglio direttivo predispone il progetto di bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, entro gli stessi termini previsti per il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa).

Art. 18

Libri sociali

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:
 - a. il libro dei soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117, se istituito;

e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - per i libri dalla lett. b) alla lett. e) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
3. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta al Consiglio direttivo, e ad estrarre copia, a loro spese, del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro degli associati
4. Il Consiglio direttivo può deliberare in materia di ordinata procedura per l'esercizio del diritto di esame dei libri sociali. Il regolamento è esposto nella sede sociale o pubblicato sul sito internet dell'Associazione
5. I soci, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui prendano conoscenza in sede di esame dei libri sociali e sono responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di tali fatti e/o documenti.

Art. 19

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
- a. Il Consiglio Direttivo;
 - b. L'Organo di controllo, anche monocratico;
 - c. L'Assemblea dei Soci.
2. Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
3. Delle riunioni di ogni organismo, è redatto verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta, salvo i verbali dell'Organo di controllo, che recano la sottoscrizione di tutti i componenti. Il verbale è conservato nei rispettivi libri sociali. Per la documentazione delle attività del revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 20

Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo:
 - a. è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e ha la firma sociale;
 - b. presiede e convoca il Consiglio Direttivo;
 - c. presiede e convoca l'Assemblea dei Soci;
 - d. svolge ogni ulteriore attività e funzione attribuita dallo Statuto.
2. La durata in carica del Presidente è di quattro anni, ed è rieleggibile consecutivamente per non più di tre mandati.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice da tutti i membri del Consiglio, in occasione della prima riunione.
4. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, provvede il Vice presidente con funzioni vicarie.
6. In caso di comprovata necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di componenti, da un minimo di tre ad un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri appartenenti. Qualora venga meno uno dei consiglieri, questo sarà sostituito dal primo dei non eletti; in mancanza di non eletti, il Presidente, o in subordine, il vice-Presidente o, in ulteriore subordine, il Consigliere più anziano, devono provvedere alla immediata convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo organismo. Insediato questo, i componenti del vecchio organismo decadono.
2. Il mandato dei membri del Consiglio dura, di norma, quattro anni. Ciascun consigliere può essere eletto consecutivamente per non più di tre mandati.
3. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo e se nominato decade chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.
4. Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei componenti, tra i quali il Presidente o, in sostituzione di questi, il Vice-presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, se presente in sua sostituzione, del Vice-Presidente.

6. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta a quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.
7. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati e svolgono il loro mandato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
8. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
9. A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:
 - a. vigila sul buon andamento dell'Associazione;
 - b. adotta le decisioni idonee al perseguimento degli scopi istituzionali;
 - c. delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
 - d. elegge al suo interno il Presidente e un Vice presidente vicario che lo sostituisca in caso di temporaneo impedimento o assenza;
 - e. predispone il progetto di bilancio, e il progetto di bilancio sociale ove richiesto dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'organo assembleare e pone in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117;
- f. cura la conservazione dei libri sociali nei termini definiti dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117;
- g. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale;
- h. stabilisce i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute e documentate dai volontari e delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.lgs. n. 117;
- i. redige i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- j. delibera l'esclusione dei soci e adotta gli ulteriori provvedimenti disciplinari secondo le disposizioni del presente statuto;
- k. stabilisce la quota associativa annuale;
- l. svolge ogni ulteriore attività di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione non espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto ad altro Organo.

Art. 22

Organo di controllo

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea dei soci nomina un organo di controllo, composto da tre componenti effettivi e due supplenti. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

2. In alternativa alla composizione di cui al comma 1, l'Organo di controllo può essere nominato in formazione monocratica. Il componente è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
3. L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l'Organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione a un revisore legale dei conti.
4. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'Associazione.
5. La revoca dei componenti l'Organo di controllo è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.
6. Ai componenti l'Organo di controllo dotati del requisito professionale ex articolo 2397 c.c., può essere attribuito un compenso all'atto della nomina.

Art. 23

Revisore legale dei conti

1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di controllo, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.
2. La revoca del revisore legale dei conti è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei suoi doveri di ufficio.
3. Al revisore legale dei conti, trattandosi di soggetto professionale indipendente, è attribuito un compenso all'atto della nomina.
4. Per la durata dell'incarico del revisore legale si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 39/2010.

Art. 24

L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno ed almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'assemblea è convocata anche se richiesto da almeno un terzo dei soci con istanza indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.
3. La convocazione all'Assemblea deve avvenire almeno 10 giorni prima dell'adunanza tramite e-mail certificata, e-mail ordinaria comunicata dall'associato, convocazione a mano controfirmata dall'associato, o attraverso altro sistema che ne garantisca la ricezione per tempo da parte dell'interessato. L'avviso di convocazione deve necessariamente contenere:
4. l'indicazione del luogo, dell'ora e del giorno dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore;

- 
5. l'ordine del giorno delle materie da trattare.
 6. L'Assemblea è convocata, in via **ordinaria**, al fine di:
 7. Eleggere e revocare, in caso di gravi inadempienze, i componenti del Consiglio direttivo;
 8. Nominare e revocare, in caso di gravi inadempienze, i componenti dell'Organo di controllo e attribuire ad essi la funzione di revisione legale dei conti, sussistendone le condizioni di legge;
 9. nominare e revocare, quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 10. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed i regolamenti attuativi dello statuto;
 11. su istanza dell'associando, pronunciarsi sulle decisioni relative al rigetto della sua richiesta di ammissione;
 12. su istanza dell'associato interessato, pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione e sugli ulteriori provvedimenti disciplinari adottati a suo carico dal Consiglio direttivo;
 13. approvare il bilancio annuale (o rendiconto per cassa) e il bilancio sociale, quando sia obbligatorio per legge o adottato in via facoltativa, predisposti dal Consiglio direttivo;
 14. deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 15. L'Assemblea è convocata in via **straordinaria** al fine di:
 - a. Deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sentita la SAE 112;
 - b. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - c. deliberare, sentita la SAE 112, lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio sociale.
 16. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
 17. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati e, in seconda, della maggioranza assoluta degli associati.
 18. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermi i diversi quorum previsti in relazione a specifiche materie, ovvero:
 19. per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 20. per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
 - 21.

- 
22. Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.
- 23.
24. In materia di diritto di voto e suo esercizio, si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 14 del presente statuto.
25. In caso di rappresentanza del socio a mezzo delega, fermi i limiti stabiliti dall'articolo 14, comma 6, del presente statuto, questa deve essere necessariamente conferita per iscritto e presentata al presidente dell'Assemblea all'inizio dei lavori.
26. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vice presidente, ovvero, in sua assenza, dal più anziano dei soci presenti.
27. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, anche sociale, e in quelle che riguardano la loro responsabilità o la loro revoca, gli amministratori non hanno voto.

Art. 25

Sanzioni disciplinari

1. Nell'esercizio delle loro attività gli aderenti sono soggetti alle norme contemplate nel presente Statuto e nei regolamenti dell'Associazione.
 2. Agli associati, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni eventualmente connesse, sono applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. richiamo verbale;
 - b. ammonizione scritta;
 - c. esclusione dall'Associazione.
- In tutti i casi, salvo il richiamo verbale, le decisioni sono assunte dall'Organo amministrativo e le stesse sono appellabili dall'interessato presso il l'Assemblea dei soci.
3. Le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari sopra indicate e gli effetti delle stesse, saranno disciplinate da apposito regolamento da adottarsi entro 90 giorni dall'approvazione del presente Statuto.
 4. I fatti costituenti reato connessi all'attività prestata in favore dell'Associazione, ancorché non oggetti di procedimento penale, dovranno sempre dar luogo a procedimento disciplinare.
 5. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza previa contestazione dell'addebito e tenuto conto delle giustificazioni addotte dall'interessato.
 6. Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni, irrogata dal Presidente inserita nel fascicolo personale.
Avverso il richiamo verbale è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro 10 giorni all'Assemblea, che deciderà insindacabilmente e motivatamente entro 45 giorni.
 7. L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione all'interessato, con invito formale a discolparsi entro 15

giorni. Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni e nel caso di trasgressioni di più grave entità.

L'ammonizione scritta è proposta dal Presidente su richiesta di chi ha accertato la mancanza.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto entro 30 giorni, all'Assemblea dei soci che deciderà insindacabilmente e motivatamente entro 60 giorni, dopo aver sentito le parti interessate.

8. La sospensione, per un periodo di tempo determinato non superiore a sei mesi è inflitta:

- a. per gravi negligenze nello svolgimento dell'attività prestata in favore dell'Associazione;
- b. per comportamenti contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, anche morale, alla medesima Associazione;
- c. per il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- d. per essere stato destinatario di 3 provvedimenti definitivi di ammonizione.

9. La proposta di sospensione rientra nella competenza del Presidente di sua iniziativa, ovvero su proposta di chi l'ha accertata.

Colui che accerta l'infrazione passibile di sospensione, ne informa nel più breve tempo possibile il Presidente, esponendo ogni elemento utile alla piena comprensione della vicenda.

La sospensione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al socio con invito formale a rendere proprie ragioni entro il termine di 30 giorni.

L'Assemblea decide a maggioranza assoluta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare.

10. L'espulsione è comminata:

- a. per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiterazione;
- b. per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- c. per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell'associazione;
- d. per fatti costituenti illecito civile o reato, se connessi o comunque collegati all'attività prestata nell'Associazione;
- e. per essere stato destinatario di 3 provvedimenti definitivi di sospensione.

11. Il provvedimento dell'espulsione è deliberato dal Consiglio Direttivo.

12. Avverso il provvedimento disciplinare di espulsione è ammesso ricorso da presentarsi per iscritto ed entro 30 giorni all'Assemblea dei soci, che decide nel corso della prima seduta utile.

In attesa della definitività del provvedimento disciplinare di espulsione l'Associato è sospeso in via cautelativa, con decorrenza dalla data di comminazione del provvedimento da parte del Consiglio.



Art. 26

Definitività dei provvedimenti disciplinari

1. Il provvedimento disciplinare è definitivo nel giorno del rigetto del ricorso o, se il ricorso non è presentato, nel giorno ultimo in cui avrebbe potuto essere presentato. Trascorsi due anni dall'ultima sanzione disciplinare subita tra quelle individuate nell'art. 25, commi 6,7 e 8, il socio viene automaticamente riabilitato a tutti gli effetti.
2. La documentazione disciplinare relativa alle sanzioni disciplinari per le quali è intervenuta la riabilitazione permangono comunque nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 27

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Art. 28

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, dispongono le norme regolamentari attuative ed integrative che sono pubblicate sul portale telematico (o sito internet) in ossequio ai principi di trasparenza e conoscibilità.
2. In via subordinata e graduata, e in quanto compatibili si applicano:
 - le norme dello statuto della SAE 112 ODV e i regolamenti da questa adottati;
 - le disposizioni di cui al D. lgs. n. 117/2017;
 - le norme del Codice Civile in materia di associazioni.